

## **IV: Norme di funzionamento degli organi (art. 15)**

26 maggio 2021

Articolo 15

### **CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI**

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione della metà più uno dei rispettivi componenti.
2. L'assemblea, quando è chiamata a deliberare sullo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei rappresentanti delle Camere di commercio.
3. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
4. L'assemblea, per l'elezione del presidente, nei primi due scrutini adotta la deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax o tramite posta elettronica certificata a norma di legge, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute dell'assemblea e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato esecutivo. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è per i presidenti la sede della Camera di commercio, e per gli altri quella dichiarata all'Unioncamere. L'assemblea può essere convocata, per ragioni d'urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Le votazioni aventi ad oggetto deliberazioni non elettive avvengono in forma palese, per alzata di mano, fatto salvo il caso in cui si tratti di deliberazioni concernenti persone, per le quali si può adottare la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti. Le votazioni aventi ad oggetto l'elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei componenti del comitato esecutivo avvengono per scrutinio segreto salvo che l'Assemblea disponga all'unanimità dei presenti per il voto palese.
7. Le riunioni degli organi collegiali, ad eccezione dell'assemblea, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Il regolamento di funzionamento degli organi disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.